

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 28-7254

**DD.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 ("Ammissione all'esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori 'temporanei'") e n. 90-3600 del 19.3.2012 ("Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC") e s.m.i. Modifica.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 40, comma 1, della l.r. 5/2012 con cui è stata abrogata la l.r. 70/1996 ed il comma 2 che prevede che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia;

vista la D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, come modificata con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012 e n. 211-4413 del 30.7.2012, n. 19-5443 del 26.2.2013 e n. 18-6344 del 9.9.2013 con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA";

tenuto conto che le disposizioni sopra citate erano finalizzate, tra l'altro, a far fronte al continuo incremento delle spese gestionali che gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA) devono sostenere;

considerato che l'obiettivo di una ottimale gestione faunistico-venatoria, mirante ad un prelievo venatorio sostenibile ed al contestuale contenimento dei danni alle attività antropiche, è d'interesse generale ed in quanto tale non può essere disatteso;

considerato, inoltre, che le risorse economiche che la Regione destina al risarcimento dei danni ed al perseguimento dei fini istituzionali degli ATC e dei CA hanno subito un significativo ridimensionamento a causa della tutt'ora permanente crisi economico-finanziaria che ha colpito, tra gli altri, anche il nostro Paese;

viste le richieste pervenute al fine di consentire agli ATC ed ai CA di introitare maggiori risorse da destinare ai compiti istituzionali agli stessi attribuiti e compensare, in tal modo, la riduzione dei relativi trasferimenti regionali;

riconosciuta, pertanto, la necessità di far fronte ai problemi originati dalle minori risorse pubbliche destinate al settore venatorio dando facoltà agli ATC ed ai CA di reperire ulteriori entrate, qualora siano necessarie ed indispensabili per proseguire l'attività gestionale di loro competenza;

ritenuto ciò stante di modificare l'art. 7, comma 1 dell'allegato alla citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e s.m.i come segue:

**“ ART. 7 - QUOTA AGGIUNTIVA PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI**

1. Per la caccia di selezione agli ungulati i Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono una quota minima aggiuntiva, differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei seguenti parametri:

**CAPRIOLO**

classe 0	(1)
femmina	€ 50,00
maschio	€ 100,00

**MUFLONE**

classe 0	€ 40,00
femmina	€ 70,00
maschio	€ 110,00
DAINO	
classe 0	€ 60,00
femmina/fusione	€ 80,00
maschio	€ 150,00
CERVO	
classe 0	€ 100,00
femmina/fusione	€ 150,00
maschio	€ 250,00
CAMOSCIO	
classe 0	€ 60,00
yearling	€ 80,00
femmina	€ 100,00
maschio	€ 120,00

(1) per la classe 0 della specie capriolo la quota è stabilita dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA”;

visto, inoltre, l’art. 9.1. (“Cacciatori temporanei”) dei “Criteri ed indirizzi” in questione che prevede che “i Comitati di gestione possono regolamentare, nel rispetto delle disposizioni regionali, le modalità di accesso dei cacciatori “temporanei” per il prelievo delle specie definite dalla Giunta regionale”;

considerato che con la citata D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 che ha approvato, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 bis e 2 ter della l.r. 70/96 e s.m.i., i requisiti per l’”Ammissione all’esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori ‘temporanei’ per il prelievo degli ungulati”;

rilevato in particolare che il punto 7 dei sopra richiamati “requisiti” prevede che ai fini del prelievo degli ungulati, con esclusione del cinghiale, il cacciatore “temporaneo” deve essere accompagnato da personale esperto, incaricato dal Comitato di gestione, che, in attesa della definizione dei criteri di un corso formativo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione per l’esercizio venatorio nella zona delle Alpi (per i C.A.);
- corso previsto dall’art. 41 comma 3 della l.r. 70/96 se l’abilitazione di cui al punto precedente è stata ottenuta dopo l’entrata in vigore della medesima legge;
- comprovata esperienza di cinque anni di prelievo selettivo in Piemonte della specie assegnata al cacciatore “temporaneo”;
- non essere stato sanzionato per errori di tiro nel prelievo selettivo”;

considerato, inoltre, che il successivo punto 8 dei più volte citati “requisiti” prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 41 della l.r. 70/96 e s.m.i., il cacciatore “temporaneo”, accompagnato al prelievo selettivo, deve essere in possesso di abilitazione per la specie oggetto di prelievo, ad eccezione della specie cinghiale”;

tenuto conto che l’obbligo di accompagnamento, da parte di personale esperto, del cacciatore temporaneo equipara quest’ultimo al cacciatore che esercita il prelievo selettivo in Azienda faunistico-venatoria (AFV) o Azienda agri-turistico-venatoria (AATV) al quale non è richiesta la frequentazione di specifico corso di abilitazione per il prelievo selettivo degli ungulati;

considerato inoltre che il mancato possesso dei requisiti sopra descritti limita l'accesso al prelievo selettivo di cacciatori interessati a svolgere tale attività e conseguentemente:

- non consente agli ATC ed ai CA interessati di reperire ulteriori entrate, qualora siano necessarie ed indispensabili per proseguire l'attività gestionale di loro competenza ed a fronte del significativo ridimensionamento delle risorse economiche che la Regione destina al risarcimento dei danni ed al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi di gestione faunistico-venatoria;
- impedisce il raggiungimento dell'obiettivo di una ottimale gestione faunistico-venatoria, mirante ad un prelievo venatorio sostenibile ed al contestuale contenimento dei danni;

considerato, pertanto, opportuno e necessario sostituire il predetto punto 8 dei sopra richiamati requisiti per l'Ammissione all'esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori 'temporanei' per il prelievo degli ungulati" come segue:

"8. Il cacciatore "temporaneo", accompagnato al prelievo selettivo, deve essere in possesso di abilitazione venatoria, assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge 157/1992 ed apposita autorizzazione che accompagna il tesserino venatorio, sul quale devono essere riportate le annotazioni previste dal calendario venatorio";

rilevata l'urgenza ed indifferibilità del presente atto giustificate dalle seguenti motivazioni:

- fornire le modalità di ammissione al prelievo delle specie faunistiche sopra indicate entro la data del 31 marzo 2014, termine utile per il versamento della quota di partecipazione economica da parte dei cacciatori che intendono confermare la propria ammissione agli ATC od ai CA;
- attribuire agli organismi di gestione faunistico-venatoria la facoltà di introitare maggiori risorse economiche in modo tale da poter autonomamente far fronte alle spese gestionali ed al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole loro attribuite dall'art 7 dei "Criteri ed indirizzi per la gestione della caccia programmata" approvati con D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i.;
- ridurre contestualmente l'impegno finanziario regionale occorrente per assolvere ai suddetti adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 8, della l.r. 5/2012;

dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata a titolo informativo sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla voce "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)", al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, i "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC", approvati con DD.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e n. 90-3600 del 19.3.2012 e s.m.i. come segue:

1. Per la caccia di selezione agli ungulati i Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono una quota minima aggiuntiva, differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei seguenti parametri:

CAPRIOLO

classe 0	(1)
femmina	€ 50,00

maschio	€ 100,00
MUFLONE	
classe 0	€ 40,00
femmina	€ 70,00
maschio	€ 110,00
DAINO	
classe 0	€ 60,00
femmina/fusione	€ 80,00
maschio	€ 150,00
CERVO	
classe 0	€ 100,00
femmina/fusione	€ 150,00
maschio	€ 250,00
CAMOSCIO	
classe 0	€ 60,00
yearling	€ 80,00
femmina	€ 100,00
maschio	€ 120,00

(1) per la classe 0 della specie capriolo la quota è stabilita dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA”;

- di sostituire il punto 8 dei requisiti per l'”Ammissione all'esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori ‘temporanei’ per il prelievo degli ungulati” approvati con D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 come segue:

“8. Il cacciatore “temporaneo”, accompagnato al prelievo selettivo, deve essere in possesso di abilitazione venatoria, assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge 157/1992 ed apposita autorizzazione rilasciata dall'ATC o CA e che deve accompagnare il tesserino venatorio, sul quale devono essere riportate le annotazioni previste dal calendario venatorio”.

La presente deliberazione sarà pubblicata, a titolo informativo, sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica avente la denominazione “Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)”, al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)